

Regolamento per l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici (proposta alla Comm. Urbanistica)

art. 1. Il presente Regolamento intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

art. 2. Le disposizioni previste nel presente Regolamento valgono per tutti gli immobili cittadini.

art. 3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, antenna parabolica e la distribuzione all'interno dei singoli edifici.

art. 4. Sono escluse dal presente Regolamento le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

art. 5. I proprietari degli immobili che intendono realizzare uno o più impianti per la ricezione delle trasmissioni satellitari devono avvalersi di antenne paraboliche collettive. Nel caso in cui l'immobile sia già dotato di un impianto di ricezione satellitare singolo o collettivo è fatto obbligo alle varie unità abitative di collegarsi all'impianto esistente anche modificandone le caratteristiche in applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui nell'immobile non sia già installato alcun impianto di ricezione satellitare una unità abitativa potrà installare l'antenna parabolica singola alle condizioni previste dal presente regolamento. Per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura; si suggerisce l'adozione di soluzioni tecniche idonee a limitare il numero delle paraboliche sullo stesso edificio. La distribuzione alle singole unità interne degli edifici non dovrà avvenire attraverso canalizzazioni visibili in facciata.

art. 6. La loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione.

art. 7. Particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale.

art. 8. Le parabole, i convertitori ed i relativi supporti devono avere una colorazione in grado di mimetizzarsi con il manto di copertura, con le facciate dell'edificio e con l'ambiente o essere in materiale trasparente.

art. 9. In tutti gli edifici, le antenne, siano esse condominiali o singole, dovranno essere posizionate sulla copertura degli stessi su lato considerato interno o verso il cortile, ad una distanza dal filo di gronda tale da renderla non visibile dal piano strada.

art. 10. Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono di norma avere le seguenti dimensioni massime: 120 cm. di diametro per gli impianti collettivi e 85 cm. di diametro per impianto singolo.

art. 11. Sul disco dell'antenna parabolica, a garanzia ed affidabilità, è autorizzata con una dimensione non superiore ad 1/10 della superficie complessiva dell'antenna, la presenza solo del logo del costruttore e/o dell'importatore della stessa.

art. 12. Nel caso la soluzione ordinaria di cui ai precedenti punti non fosse tecnicamente realizzabile e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, art. 1, lettera b, oppure da professionista abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione tecnica e fotografica, così come di seguito indicato:

- indicazione della via/piazza n° civico ed estremi catastali dell'immobile
- documentazione fotografica a colori dell'intero fabbricato con vista da via pubblica antistante
- documentazione fotografica della posizione prescelta per l'antenna e per le condotte elettromagnetiche
- documentazione delle caratteristiche dell'antenna (tipo, dimensioni, colore).

Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione senza risposta da parte dell'Amministrazione Comunale l'istanza si intende accolta.

E' fatto divieto assoluto installare antenne paraboliche su balconi, terrazzi non di copertura, comignoli.

art. 13. E' vietata l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti.

art. 14. Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica.

art. 15. Le installazioni esistenti non conformi al presente Regolamento dovranno essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2005. In caso di ristrutturazione della copertura, la regolarizzazione dovrà avvenire contemporaneamente a tale intervento, anche se i lavori saranno eseguiti prima della scadenza stabilita. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il 31 dicembre 2005 prima di procedere all'irrogazione della sanzione il Comune invita l'inadempiente alla regolarizzazione entro 60 giorni. Nel caso di mancata regolarizzazione del predetto termine si procederà all'irrogazione della sanzione.

Art. 16. Il mancato rispetto delle prescritte norme regolamentari darà luogo all'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 500 con contestuale obbligo di adeguamento.